

Civile Ord. Sez. 6 Num. 14083 Anno 2021

Presidente: ORILIA LORENZO

Relatore: GRASSO GIUSEPPE

Data pubblicazione: 21/05/2021

### ORDINANZA

sul ricorso [redacted] proposto da:

[redacted] elettivamente domiciliato in [redacted]

[redacted] presso [redacted]

[redacted], rappresentato e difeso dall'avvocato [redacted]

[redacted]

- *ricorrente* -

*contro*

COMUNE di [redacted]

- *intimato* -

avverso la sentenza n. R.G. [redacted] del TRIBUNALE di  
ORISTANO, depositata l'08/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non  
partecipata del 24/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE  
GRASSO;

2842  
/ 21

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ritenuto che la vicenda, per quel che ancora qui residua d'utilità, può riassumersi nei termini seguenti:

- il Tribunale di Oristano, accolto l'appello del Comune di ██████ in riforma della sentenza del Giudice di pace, rigettò l'opposizione avanzata da ██████ avverso il verbale elevato nei di lui confronti dalla Polizia locale, con il quale gli era stata contestata la violazione dell'art. 7, commi 1-15 cod. della strada, per avere il medesimo sostato la propria autovettura in zona a pagamento oltre il tempo consentito; considerato che l'unico motivo sul qual si fonda il ricorso del ██████ rimasta intimata la controparte, con il quale viene denunciata violazione dell'art. 1 l. n. 689/1981, in relazione all'art. 7, c. 1, lett. f) 15, secondo periodo, cod. della strada, assumendosi che la sentenza aveva errato per non avere tenuto conto del fatto che, sulla base dell'art. 7 citato il Comune di ██████ aveva determinato il lasso di tempo sottoposto a pagamento (0,5 euro) in trenta minuti e poiché, nel caso in esame, la sosta esuberante la tariffa pagata era inferiore ai trenta minuti, non andava applicata la sanzione, è manifestamente privo di fondamento, avendo questa Corte chiarito che la sosta a pagamento su suolo pubblico che si protragga oltre l'orario per il quale è stata corrisposta la tariffa non costituisce inadempimento contrattuale ma illecito amministrativo, sanzionato dall'art. 7, comma 15, c.d.s., trattandosi di evasione tariffaria in violazione delle prescrizioni della "sosta regolamentata", introdotte per incentivare la rotazione e la razionalizzazione dell'offerta di sosta (Sez. 2, n. 16258, 3/8/2016, Rv. 641006);

considerato che, di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in

modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti";

che, pertanto, essendo l'Amministrazione rimasta intimata, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza esservi luogo a regolamento delle spese;

che ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;

**P.Q.M.**

dichiara il ricorso inammissibile;

ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

considerato che ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30

gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte della ricorrente principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13;

**P.Q.M.**

dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso nella camera di consiglio del 24 marzo 2021

Il Presidente

(Lorenzo Orilia)



Corte di Cassazione - copia non ufficiale